



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO

- sezione prima -

nelle persone dei magistrati:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Dott. Marco Tremolada | Presidente |
| - Dott. Mirco Lombardi | Giudice |
| - Dott. Dario Colasanti | Giudice rel. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di omologa del concordato preventivo n. 54 del 2023 su domanda della TINTORIA DI CREMELLA S.P.A. (C.F. e P. IVA: 00711690131), con sede legale in Cremella (LC), via Cadorna n. 23, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, signora Maria Giulia Fumagalli, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Tagliabue e dall'avv. Giuseppe Del Campo;

PREMESSO

- che alla ricorrente è stato concesso, ai sensi dell'art. 44 CCII, il termine di 60 giorni per l'integrazione della domanda concordataria, depositata in data 12/10/2023, con scadenza in data 11.12.2023;
- che la ricorrente ha tempestivamente provveduto all'integrazione e successivamente ha depositato modifica del piano concordatario recependo le osservazioni segnalate dal Tribunale con Decreto del 12/01/2024;
- che il piano concordatario ha previsto la soddisfazione dei creditori mediante liquidazione dell'attivo societario nonché dell'apporto di finanza esterna da parte delle ex amministratrici, come di seguito dettagliato: cessione dell'intero patrimonio mobiliare e immobiliare; realizzo di crediti commerciali ed erariali; rinuncia a crediti

4/24 CCI CP
Sent. 55/24
Rep. 59



- privilegiati da parte delle amministratrici; l'apporto, condizionato all'omologa, di finanza esterna sulla base di un impegno formalizzato e garantito dall'organo amministrativo, pari a 222 mila euro;
- che la proposta concordataria ha previsto la soddisfazione integrale dei creditori prededucibili e privilegiati, nonché l'adempimento a favore dei chirografari in misura del 51% e dei postergati in misura del 20% %, entro il termine di due anni dall'omologa;
 - che il Tribunale, con decreto del 22-23/02/2024, ha ammesso la società ricorrente alla procedura concordataria e regolato le tempistiche e le modalità delle operazioni di voto;
 - che il Commissario giudiziale nelle relazioni di cui all'art. 105 CCII ha espresso parere favorevole, pur se con rivisitazione dei valori di liquidazione e delle prospettive di soddisfazione dei chirografari tra il 21 ed il 28%, evidenziando la preferibilità dell'opzione concordataria rispetto allo scenario della liquidazione giudiziale;
 - che all'esito delle operazioni di voto, la proposta di concordato è stata approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 109 comma 1° CCII e di conseguenza il Tribunale ha fissato l'udienza di omologa in data 29.10.2024;
 - che in data 25.10.2024 il Commissario giudiziale ha depositato il proprio parere, non rinvenendo elementi di ostacolo all'omologa;
 - che in data 28.10.2024 la società concordataria ha depositato memoria con cui ha insistito per l'omologa;
 - che non sono pervenute opposizioni da parte dei creditori dissenzienti;
 - che all'udienza di omologa il Collegio si è riservato la decisione;

RITENUTO

- che la procedura, così come descritta, si sia svolta regolarmente, così sussistendo il requisito di cui all'art. 112 comma 1° lett. a);
- che, in mancanza di sopravvenienze peggiorative nelle more del procedimento, persistano i requisiti di ammissibilità della domanda concordataria, già valutati in sede di ammissione e di conseguenza sussistano i requisiti di cui all'art. 112 comma 1° lett. c), d), e) g): sussistenza della qualità di imprenditore commerciale dell'istante;



superamento delle soglie di esenzione ex art. all'art. 2° comma 1° lett. d) CCII; individuazione del centro degli interessi principali nel circondario del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 CCII; idoneità della documentazione prodotta ai sensi degli artt. 39, 44, 87 e 88 CCII; ricorrenza dello stato di crisi (consistente in vera e propria insolvenza); non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati ai sensi dell'art. 47 comma 1° lett. a) CCII; apporto di risorse esterne e rispetto della soglia minima di soddisfazione di cui all'art. 84 comma 4° CCII;

- che dunque non si rilevano elementi ostativi alla pronuncia di omologa;

- che, in ragione della natura liquidatoria del piano, con cessione dei beni ai creditori, ai sensi dell'art. 114 CCII, il Tribunale sia chiamato a stabilire le modalità della cessione dei beni e dello svolgimento in generale dell'attività liquidatoria, laddove non già specificamente regolamentate, e debba individuare la figura del Liquidatore giudiziale, mandatario dei creditori, in un soggetto dotato dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, tra cui l'assenza di conflitto di interessi;

P.Q.M.

il Tribunale di Lecco, nella composizione collegiale sopra indicata,

OMOLOGA

il concordato preventivo di cui alla domanda presentata da TINTORIA DI CREMELLA S.P.A. (C.F. e P. IVA: 00711690131), con sede legale in Cremella (LC), via Cadorna n. 23;

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Dario Colasanti e Liquidatore giudiziale il dott. Milossi Simone, con studio in Cassago Brianza via Fontana n. 18;

CONFERMA

nelle funzioni di Commissario Giudiziale la dott.ssa Katia Selva, con studio in Lecco, via Aspromonte n. 13

DETTA

le seguenti modalità per la liquidazione dei beni ceduti:



- 1] il Liquidatore, a seguito dell'accettazione dell'incarico, redigerà, alla presenza del Commissario e del legale rappresentante della società, verbale di consegna dei beni ceduti, che depositerà nel fascicolo, comunicando ai creditori gli importi da lui accertati;
- 2] ogni 6 mesi il Liquidatore comunicherà con periodicità semestrale al Commissario giudiziale le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione e quest'ultimo ne darà notizia, con le sue osservazioni, al Pubblico Ministero e ai creditori, depositandone copia presso la cancelleria del Tribunale;
- 3] le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o di rapporti giuridici individuali in blocco, devono essere autorizzate dal Comitato dei creditori, cui il Liquidatore giudiziale presenterà apposita istanza solo dopo aver acquisito il parere favorevole del Commissario Giudiziale ed il nulla osta del Giudice Delegato, applicandosi altresì gli artt. 214 e ss. CCII in quanto compatibili;
- 4] per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore potrà ricorrere alle modalità che riterrà più opportune, previo parere favorevole ed espresso del Comitato dei Creditori, del Commissario giudiziale ed autorizzazione del Giudice Delegato;
- 5] il Liquidatore richiederà, per la nomina di avvocati, procuratori, tecnici e coadiutori, l'autorizzazione del Giudice Delegato, che provvederà in seguito anche alla liquidazione del relativo compenso, previo parere di congruità del Liquidatore;
- 6] le somme comunque riscosse dal Liquidatore saranno immediatamente versate sul c/c intestato all'ufficio concorsuale: i prelievi da tale conto potranno essere effettuati direttamente dal Liquidatore;
- 7] con riguardo ai riparti parziali ed a quello finale il Liquidatore giudiziale, innanzitutto elaborerà un progetto di distribuzione nel rispetto delle cause di prelazione ed in proporzione delle rispettive ragioni creditorie, da sottoporre al previo parere del Commissario giudiziale ed al nulla osta del Giudice Delegato; successivamente il Commissario giudiziale comunicherà il progetto a tutti i creditori concordatari ed il



Liquidatore giudiziale, in assenza di osservazioni da parte dei creditori nel termine di 10 giorni, darà esecuzione al progetto distribuendo le disponibilità liquide fra i creditori concorrenti; in caso di osservazioni, il Liquidatore giudiziale, prima di procedere alla distribuzione, informerà il Giudice Delegato, previo parere del Commissario giudiziale; 8] i pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati mediante bonifici bancari oppure assegni circolari non trasferibili che il citato istituto bancario invierà direttamente agli interessati su richiesta del Liquidatore, rimettendo al Giudice Delegato un elenco dei bonifici o degli assegni spediti nell'ambito delle relazioni periodiche; 9] esaurita l'attività liquidatoria, prima del riparto finale, il Liquidatore giudiziale presenterà il conto della gestione applicandosi l'art. 231 CCII in quanto compatibile.

DELEGA

il Giudice Delegato alla nomina del comitato dei creditori su segnalazione delle disponibilità da parte del liquidatore giudiziale;

DISPONE

che il Liquidatore giudiziale curi l'inserimento della presente sentenza nell'apposito sito Internet del Tribunale;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione alla società ricorrente, al Liquidatore giudiziale ed al Commissario giudiziale, che provvederà a sua volta a darne notizia ai creditori, nonché per gli adempimenti ai sensi dell'art. 48 comma 5° CCII.

Così deciso in Lecco, nella Camera di Consiglio del 5/11/2024.

Il Giudice relatore
dott. Dario Colasanti

Il Presidente
dott. Marco Tremolada

TRIBUNALE DI LECCO
Depositato in Cancelleria

Medic
oggi 22 NOV. 2024



IL CANCELLIERE
[Signature]

